

IMPIANTO AGRIVOLTAICO EG EQUINOZIO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 29.976 MWp COMUNE DI PAVIA DI UDINE (UD)

Proponente

EG EQUINOZIO S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 11616300965 · PEC: egequinozio@pec.it

Progettazione

ING. GUERRINO MANCON

Via DELLA CROCE, 18 - 31023 RESANA (TV) P.IVA 00604220285 - PEC: guerrino.mancon@ingpec.eu

Collaboratori

Progettazione Generale: Ing. Guerrino Mancon

Progettazione Elettrica: Ing. Riccardo Rigotti

Progettazione Ambientale e Paesaggistica: Dott. Verio Solari Progettazione Opere di Connessione: Ing. Agide Borelli

Coordinamento progettuale

PHAROS S.R.L

Via A. MALIGNANI, 33-33080 FIUME VENETO (PN)

P.IVA: 02828090304 PEC: pharos1@legalmail.it

Titolo Elaborato

Relazione Aree idonee DL n. 199/2021

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
PROGETTO DEFINITIVO	PAV-AMB-R-51			22/09/2023	

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	22/09/2023	-	MAN	PHA	ENF









INDICE

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	QUADRO NORMATIVO	pag. 3
3.	AREE IDONEE DLGS N. 199/2021	pag. 5
4.	CONCLUSIONI	pag. 8



1. PREMESSA

Il presente progetto definitivo riguarda la realizzazione di un parco agrivoltaico posto in un'area, di superficie complessiva di circa 46 Ha, situata nel comune di Pavia di Udine (UD), località Selvuzzis, vie: Selvuzzis, Del Molino, Peraria.

Identificazione catastale: comune di Pavia di Udine, foglio 24, particelle 169-157-172-168-166-164-93-4-5-6-56.

L'area interessata dai pannelli fotovoltaici sarà della superficie di 14,8 Ha.

Il Parco Agrivoltaico sarà installato a terra su inseguitore solare tipo tracker monoassiale con asse nord-sud, asse attorno al quale ruoteranno i pannelli fotovoltaici, sarà fissato a terra tramite profilati di acciaio zincato infissi nel terreno, e sarà di potenza nominale **29,976MW**.

Il presente progetto quindi, è parte integrante della documentazione necessaria per presentare la richiesta di autorizzazione al MASE ed è richiesto in fase progettuale Definitiva.

Il Parco Solare Fotovoltaico sarà del tipo grid-connected, collegato alla rete elettrica dell'ente gestore della rete ad Alta Tensione RTN, Terna SpA, alla quale sarà ceduta l'energia elettrica prodotta.

La relazione che segue fa riferimento alla **nota del Ministero dell'Ambiente e della** Sicurezza Energetica n. 0014562 del 14/07/2023 che chiede di indicare se l'area di progetto ricada in una o più delle aree elencate al **comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021**, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".



2. QUADRO NORMATIVO

La produzione di energia rientra tra le materie di **competenza** Stato-Regioni. Allo Stato compete l'enunciazione dei principi fondamentali della materia. Alle Regioni compete l'emanazione delle leggi di dettaglio in materia.

Le procedure amministrative di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili trovano disciplina nei decreti adottati in attuazione alle direttive dell'Unione europea in materia:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato internodell'elettricità;
- il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, recante attuazione delladirettiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il quadro normativo, già stratificato con la successione dei decreti legislativi di recepimento delle diverse direttive dell'UE approvate in materia, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, che ne hanno modificato il contenuto.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 26, comma 4 della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118/2022) ha delegato il Governo ad adottare entro il 27 dicembre 2023 decreti legislativi di riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili.

Le norme di settore che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili rinviano o comunque vanno interpretate in combinato disposto con le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**.

Infine, di particolare rilievo, risultano le **norme in materia ambientale e paesaggistica** che disciplinano i principali atti di assenso cui talvolta è subordinato il rilascio dell'autorizzazione o comunque la realizzazione dell'impianto da fonti elettriche rinnovabili, in particolare:



- le norme ambientali di cui al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** che disciplinano le procedure per la valutazione di impatto ambientale;
- il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, soprattutto, in relazione alle norme sull'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146.

Infine si specifica che, ai sensi del D.lgs. n. 199/2021, con il termine *energia da fonti rinnovabili o di energia rinnovabile* si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.



3. AREE IDONEE DLGS N. 199/2021

Il Decreto Legislativo 199/2021 (e successivo aggiornamento del 25/02/2023) stabilisce i criteri secondo cui gli Enti competenti (Province e Regioni) devono individuare all'interno dei propri territori di competenza le Aree Idonee all'Installazione di impianti da fonti rinnovabili. Prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati.

In particolare, il comma 1 rinvia ad uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di principi e criteri omogenei per l'individuazione, con successive leggi regionali, delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Si riportano di seguito gli obiettivi indicati attualmente dal PNIEC, approvato a dicembre 2019, che dovranno essere aggiornati alla luce degli obiettivi previsti a livello europeo dal cd "Green Deal".

Fonte	Dato effettivo	Dato effettivo	Obiettivo PNIEC
	2017 (GW)	2021 (GW)	2030 (GW)
Idrica	18,86	19,17	19,2
Geotermica	0,81	0,82	0,95
Eolica	9,77	11,29	19,3
Bioenergie	4,13	4,11	3,76
Solare	19,68	22,59	52
	53,26	57,98	95,21

Nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, il comma 8 individua alcune aree da considerarsi tali ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.

Tale individuazione acquisisce rilievo ai fini della successiva definizione delle aree idonee, in quanto, l'articolo 20 comma 1, come modificato dall'articolo 47 del D.L. n. 13/2023, prevede che i decreti recanti i criteri per l'individuazione delle aree idonee debbano tenere conto anche delle aree definite idonee ai sensi del comma 8.



Il comma 8 dell'art. 20 del D.L. n. 199/2021, oggetto di modifiche e integrazioni nel corso degli ultimi mesi, prevede siano aree idonee, in via generale:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Detto limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici);
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica, incluse le zone gravate da usi civici, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici; esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parteseconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di beni culturali:
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui puntidistino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.



Le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 sono:

- il carattere obbligatorio e non vincolante del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche ai fini della VIA. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. a);
- la **riduzione di un terzo dei termini** delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *b*).
 - Dette semplificazioni si applicano anche:
- alle **infrastrutture elettriche interrate** di connessione degli impianti, a prescindere dalla loro ubicazione (art. 22, comma 1-*ter*);
- alle altre infrastrutture elettriche di connessione (linee aree e, eventualmente, stazioni o cabine o loro porzioni), nonché a quelle necessarie per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, purché ricadenti in aree idonee (art. 22, comma 1-bis).

Una disciplina a parte è prevista per l'individuazione delle **aree idonee** all'installazione di **impianti** *off-shore*, demandata dall'articolo 23, comma 2 ai **Piani di gestione dello spazio marittimo** redatti ai sensi del D.Lgs. n. 201/2016 e del dpcm 1° dicembre 2017 da un Comitato tecnico cui partecipano rappresentanti del Governo e della Regione interessata ed approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il report della consultazione pubblica ai fini dell'adozione dei piani, chiusasi ad ottobre 2022. Nelle more dell'adozione di tali piani, il successivo comma 3 dispone siano considerate idonee:

 le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;

i **porti**, **per impianti eolici fino a 100 MW** di potenza istallata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.



4. CONCLUSIONI

In risposta alla richiesta, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 0014562 del 14/07/2023, di indicare se l'area di progetto ricada in una o più delle aree elencate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", si redige la seguente tabella esplicativa:

5.	
Comma 8 Art. 20 D.L. n. 199/2021- AREE DONEE	Il sito oggetto di intervento ricade in Aree Idonee
i siti ove sono già' installati impianti della stessa fonte ein cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento	NO
 le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 	NO
 le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento 	NO
 i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali 	NO
 i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori 	NO
 le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 	NO
 le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate 	NO 8



	eriirity
agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;	
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	NO
• fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela ((di tre chilometri)) per gli impianti eolici e ((di cinquecento metri)) per gli impianti fotovoltaici. ((Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.))	Il sito oggetto di intervento <u>non rientra</u> nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 42/2004, né in zone gravate da usi civici, né in fasce di rispetto beni tutelati

Dall'analisi dell'appartenenza del sito in esame alle Aree idonee ai sensi dell'art. 20 Dlgs n. 199/2021, si può concludere che lo stesso è compreso nelle aree non sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.L. n. 42/2004, né gravate da usi civici, né gravate da fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela; non compreso in tutte le altre.

Come risulta dalla tabella di sintesi sopra riportata.